



DCA - SETTORE GARE - UGL
Rep. Determine
9.1 - Chiarimenti

G10815_SGa 24_796 - INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. N.36/2023, AL FINE DI INDIVIDUARE DIECI OPERATORI ECONOMICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE STRUTTURE EDILIZIE, PRESSO GLI ED. NN. 33510, 33520, 33530, 33540, SITI IN MILANO, VIA G.B. GRASSI N. 74 (POLO VIALBA).

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 1

D1. E' possibile con la categoria SOA OS30 classifica IV ed OG11 classifica III (al posto dell'OS28 prevista in gara) poter partecipare come impresa singola usufruendo dell'incremento del 20% e subappaltando le categorie OG1 ed OS3 al 100%.

R1. Preliminarmente si dà atto che nell'Avviso di indagine di mercato a pag. 4, con riferimento agli importi delle categorie SOA richieste, è riportato per mero errore materiale la dicitura: "comprensivi dei costi della sicurezza", da leggersi invece "non comprensivi dei costi della sicurezza".
La richiamata previsione dell'Avviso ha tenuto conto della circostanza che ogni singola categoria SOA richiesta, pur incrementata della relativa percentuale di sicurezza, non varia di classe di importo.

Gli importi di qualificazione, comprensivi della relativa quota di sicurezza, sono così calcolati:

- OS30 classe IV: € 2.243.815,13 - categoria prevalente.
- OG1 classe III: € 678.700,33 - categoria scorporabile subappaltabile al 100%
- OS28 classe II: € 601.674,71 - categoria scorporabile subappaltabile al 100%
- OS3 classe I: € 209.326,81 - categoria scorporabile subappaltabile al 100%.

Ciò premesso, in riscontro all'istanza suddetta:

- si conferma l'applicabilità del principio dell'assorbimento - di cui all'art. 18, comma 21, dell'All. II.12 al Codice - con conseguente possibilità per l'istante di soddisfare la categoria OS28 con l'utilizzo della categoria OG11
- si dà atto della necessità di possedere la categoria OS30 classe IV bis, nella prospettata ipotesi di subappalto al 100% delle categorie OG1 ed OS3; ciò in quanto - come previsto a pag. 4 dell'Avviso - in caso di subappalto delle categorie scorporabili, l'operatore economico partecipante deve possedere un'attestazione SOA nella categoria prevalente OS30, per una classe incrementata degli importi subappaltati.

Pertanto, la categoria OS30 classe IV non può ritenersi sufficiente nella fattispecie sopra rappresentata. E' comunque fatta salva la possibilità di partecipare in RTI verticale.

Milano, 11/10/2024

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso